



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio può autorizzare, in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza, l'avvio dei lavori per la realizzazione di un intervento di bonifica all'interno di un sito di interesse nazionale;
- Visto l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Piombino" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente 10 gennaio 2000, recante "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Piombino";
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 7 aprile 2006, recante "Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino";
- Visto il parere favorevole sulla validazione dei risultati analitici dei suoli relativi alle indagini di caratterizzazione del sito Tenaris Dalmine SpA, trasmesso dall'ARPAT - Servizio subprovinciale di Piombino con la nota del 17 luglio 2006 con protocollo n. 2021, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14535/QdV/DI del 20 luglio 2006;
- Visto il "Progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza permanente delle discariche LI015F e LI015I nello stabilimento Dalmine di Piombino", trasmesso da Dalmine SpA con nota del 12 ottobre 2010, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 25876/TRI/DI del 14 ottobre 2010;
- Visti i documenti "Progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza permanente delle discariche LI015F e LI015I nello stabilimento Dalmine



di Piombino – Elaborato integrativo in ottemperanza alle prescrizioni della Conferenza di Servizi decisoria del 18 novembre 2010” e “Scheda tecnica aggiornata al 31 gennaio 2011 relativa al Progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza permanente delle discariche LI015F e LI015I nello stabilimento Dalmine di Piombino”, trasmessi da Dalmine SpA con nota del 2 febbraio 2011, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3556/TRI/DI del 4 febbraio 2011;

Vista la nota della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 marzo 2011 con protocollo n. 9113/TRI/DI nella quale si evidenziano alla Dalmine SpA le osservazioni formulate dalla Segreteria Tecnica Bonifica della medesima Direzione in merito al documento “Progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza permanente delle discariche LI015F e LI015I nello stabilimento Dalmine di Piombino – Elaborato integrativo in ottemperanza alle prescrizioni della Conferenza di Servizi decisoria del 18 novembre 2010”;

Vista la “Relazione al Progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza permanente delle discariche LI015F e LI015I nello stabilimento Dalmine di Piombino – Chiarimenti relativi alle modalità di gestione dei rifiuti presenti nella discarica LI015I”, trasmesso da Dalmine SpA con nota del 23 novembre 2011, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 36783/TRI/DI del 5 dicembre 2011;

Vista la nota della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 aprile 2012 con protocollo n. 12245/TRI/DI nella quale si evidenziano alla Dalmine SpA le osservazioni formulate dalla Segreteria Tecnica Bonifica della medesima Direzione in merito alla “Relazione al Progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza permanente delle discariche LI015F e LI015I nello stabilimento Dalmine di Piombino – Chiarimenti relativi alle modalità di gestione dei rifiuti presenti nella discarica LI015I”;

Vista la “Nota integrativa al Progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza permanente delle discariche LI015F e LI015I nello stabilimento Dalmine di Piombino”, trasmessa da Golder Associates srl con nota del 30 novembre 2012, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 43545 del 3 dicembre 2012;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 12 luglio 2013, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4409/TRI/DI/B del 6 agosto 2013 ai sensi dell’articolo 14^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il progetto di bonifica contenuto nel “Progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza permanente delle discariche LI015F e LI015I nello stabilimento Dalmine di Piombino”, così come integrato dai documenti citati;



- Vista la richiesta, ai sensi dell'articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, per l'autorizzazione in via provvisoria all'avvio dei lavori previsti nel "Progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza permanente delle discariche LI015F e LI015I nello stabilimento Dalmine di Piombino", trasmessa da Dalmine SpA con nota del 4 settembre 2013, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 47604/TRI del 10 settembre 2013;
- Considerato l'area denominata Discarica Fanghi (LI015F) è costituita da un bacino molto probabilmente ricavato durante le operazioni di messa in posto dei materiali di riporto. I fanghi stoccati nell'area, sottoposti ad analisi chimiche di classificazione del rifiuto tal quale, hanno evidenziato presenza di contaminazione da metalli con elevate concentrazioni di Zinco (Solfato di Zinco), Piombo, Rame e Cromo.
- Considerato l'area denominata Discarica Inerti (LI015I) è costituita principalmente da un accumulo caotico di inerti eterogenei costituiti da frammenti di materiali refrattari prodotti dalla manutenzione/dismissione degli impianti, scorie e ceneri probabilmente provenienti da sistemi di abbattimento fumi ed altri rifiuti inerti da demolizione e costruzione. L'analisi effettuata su tali rifiuti, eseguita per verificarne l'accettabilità in discarica per inerti, ha evidenziato presenza di contaminazione da Cromo totale, Fenoli totali e Zinco;
- Ravvisata la sussistenza dei motivi urgenti all'avvio dei lavori previsti nel progetto di bonifica contenuto nel "Progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza permanente delle discariche LI015F e LI015I nello stabilimento Dalmine di Piombino" alla luce degli atti acquisiti al procedimento per la bonifica del sito di interesse nazionale di "Piombino" in atto presso la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dai quali emerge l'esistenza di una grave situazione di compromissione del territorio sia dal punto di vista ambientale che sanitario;

DECRETA

ART. 1

1. È autorizzato, in via provvisoria e fatta salva, ove prevista, l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale, l'avvio dei lavori previsti dal progetto di bonifica contenuto nel "Progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza permanente delle discariche LI015F e LI015I nello stabilimento Dalmine di Piombino", trasmesso da Dalmine SpA con nota del 12 ottobre 2010, così come integrato dalla documentazione inviata da Dalmine SpA con note del 2 febbraio 2011 e del 23 novembre 2011, nonché con nota della Golder Associates srl del 30 novembre 2012, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 1) nel corso della prosecuzione dell'intervento di scavo dovrà essere garantita la stabilità e il contenimento dei fanghi in materiali di scarsa consistenza;
 - 2) per quanto riguarda la realizzazione dello strato drenante, per il quale è stato previsto l'uso di loppa di altoforno e di materiali certificati provenienti da



impianti di recupero, si raccomanda di usare tali rifiuti in percentuale non superiore al 30% in peso, in miscela con materie prime;

- 3) si prende atto che il proponente, dichiara di ottemperare alla prescrizione che il capping deve essere conforme ai criteri dettati dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- 4) si conferma che, ai fini del recupero di rifiuti per costituire lo strato di regolarizzazione per l'esecuzione del capping dell'area fanghi, da sottoporre a intervento di messa in sicurezza permanente, sono da considerare eligibili solo i rifiuti conformi ai criteri riportati in Allegato 3 del Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1998;
- 5) ai fini dello smaltimento off-site dei rifiuti asportati dall'area inerti, devono essere rispettati i criteri di accettabilità in discariche riportati nel Decreto Ministeriale del 27 settembre 2010, in funzione della loro classificazione. In particolare:
 - a) la caratterizzazione di base dei rifiuti deve essere effettuata secondo quanto prescritto dall'Allegato 1 del Decreto Ministeriale del 27 settembre 2010 "Criteri di ammissibilità in discarica";
 - b) la stessa caratterizzazione di base, comunque, dovrà essere eseguita anche secondo le indicazioni e le prescrizioni specifiche dell'Autorità locale di controllo;
 - c) in merito al campionamento, si prescrive di formare cumuli di volumetria non superiore a 500 m³, utilizzando materiali il più possibile omogenei, attribuibili cioè al medesimo codice;
 - d) il numero di incrementi che formeranno il campione, dal quale attraverso quartatura sarà formato il campione di laboratorio, potrà essere di norma pari a venti, da prelevare in modo tale che il campione composito sia rappresentativo della massa campionata;
 - e) qualora si riscontrassero sensibili disomogeneità nel cumulo formato, l'Autorità locale di controllo potrà richiedere il prelievo di un numero superiore di incrementi;
 - f) il campione di laboratorio dovrà essere pretrattato in modo da eseguire l'analisi di base sul tal quale;
 - g) l'elenco dei contaminanti da ricercare ai fini della classificazione come rifiuto non pericoloso o pericoloso dovrà essere definito congiuntamente con l'Autorità locale di controllo. Si ritiene che esso dovrà comunque comprendere gli IPA cancerogeni, i PCB, i PCB Dioxin Like nonché tutti i metalli;
 - h) i limiti da osservare ai fini del recupero proposto per i PCB è di 10 ppm, mentre per i PCB dioxin like il limite da osservare dovrà essere concordato con l'Autorità di controllo considerando che per PCDD/F il limite è di 2 ppb TE;
 - i) il rifiuto tal quale dovrà essere sottoposto anche al test di ecotossicità, secondo il protocollo definito congiuntamente da ISS e ISPRA: nel caso in cui, anche solo uno dei tre test fornisca una risposta positiva, il rifiuto dovrà essere classificato come pericoloso H14 e perciò non sarà recuperabile. Il test di ecotossicità risulta necessario a causa della presenza di alcuni codici specchio tra quelli sopra menzionati;
 - j) la valutazione della presenza della caratteristica "ecotossico" dovrà essere fatta secondo le metodologie attualmente vigenti, facendo preferenzialmente uso

dei test biologici secondo le metodologie dell'accordo ADR. In alternativa, concordando la lista degli analiti con l'Autorità di controllo, si potrà ricorrere all'accertamento della presenza di sostanze classificate R50/53, R50 e R51/53.

k) il test di cessione dovrà essere eseguito conformemente al protocollo di cui all'Allegato 3 del Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1998. Il campione di laboratorio dovrà cioè essere ridotto per almeno il 95% a particelle di dimensioni inferiori a 4 mm;

l) implementare la *check list* del monitoraggio con la ricerca di diossine e furani per almeno il 10% dei campioni.

ART. 2

1. I lavori previsti nel progetto di bonifica di cui all'articolo 1, comma 1, dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel Progetto.

ART. 3

1. La verifica della corretta esecuzione e della conformità degli interventi effettuati al Progetto definitivo di bonifica ed alle prescrizioni previste nell'articolo 1, comma 1, è rimessa al controllo della Provincia di Livorno.

ART. 4

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, Dalmine SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta da Dalmine SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 5

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, dovrà essere prestata una fidejussione bancaria a cura di Dalmine SpA a favore della Regione Toscana, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto medesimo in € 5.550.000,00 (cinquemilioni e cinquecentocinquanta euro).

Roma, li

On. Andrea Orlando

